



TRIBUNALE DI LANCIANO

ORDINANZA DI DELEGA AL PROFESSIONISTA ART. 591-BIS C.P.C.

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti del processo esecutivo per espropriazione immobiliare n. 63/2018 in relazione all'istanza di vendita formalizzata dalle parti ritenuta l'opportunità di procedere a delega del compimento delle operazioni di incanto ad un professionista avente sede nel circondario;

DELEGA

Il compimento delle operazioni di vendita alla **d.ssa Marisa Pezzella**, la quale potrà avvalersi dell'ausilio di personale di Aste Giudiziarie Inlinea spa per il caricamento dei dati sul portale delle vendite pubbliche ai fini dei necessari adempimenti pubblicitari

DISPONE

che il professionista delegato provveda:

- a) a determinare il prezzo base d'asta, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'esperto stimatore e delle eventuali note depositate dalle parti; nel caso di questioni non particolarmente complesse inerenti la consulenza tecnica in atti, il professionista delegato potrà chiedere chiarimenti (anche scritti) al perito di ufficio;
- b) alla esecuzione della prima vendita senza incanto con le modalità di cui all'art. 571 cpc;
- c) agli adempimenti previsti dall'art. 570 cpc
- d) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 cpc ed agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573-574 cpc
- e) alle operazioni di vendita ed aggiudicazione degli immobili
- f) alla ricezione ed autenticazione della dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 cpc
- g) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 508 cpc
- h) alla fissazione degli ulteriori esperimenti, ai sensi degli artt. 587, 590 e 591 cpc;
- i) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione

- j) a richiedere la pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c. nel testo attualmente vigente, tenendo conto della convenzione in atto presso questo Tribunale per la pubblicità e delle richieste formalizzate dai creditori all'udienza di cui all'art. 569 cpc, salva comunque ogni altra forma di pubblicità aggiuntiva che il professionista riterrà opportuna.
- k) a versare l'importo della cauzione, delle spese per il trasferimento degli immobili e del prezzo di aggiudicazione, da versarsi da parte dell'aggiudicatario, su conto corrente acceso presso la **Banca di Credito Cooperativo Sangro-Teatina**;
- l) a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. e 176 e 177 disp. att. cpc;
- m) a fissare, in caso di vendita deserta per mancanza di possibili offerenti, ovvero di esito negativo della stessa, un nuovo esperimento, mediante vendita senza incanto; in tal caso potrà a sua discrezione ridurre il prezzo base in misura comunque non superiore ad $\frac{1}{4}$; analogamente, ma senza riduzione, provvederà nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 587 c.p.c. non appena questo Ufficio gli avrà restituito il fascicolo;
- n) a formare il progetto di distribuzione, che dovrà essere trasmesso a questo giudice assieme al fascicolo; a tal fine il professionista fisserà ai creditori un termine, non inferiore a trenta giorni, per far pervenire presso il suo studio le dichiarazioni di credito e le note delle spese processuali sostenute; quindi procederà alla redazione del progetto osservando le norme sulle cause di prelazione. Il ricavo netto disponibile dovrà essere distribuito a cura del professionista delegato a seguito dell'approvazione del progetto di distribuzione e del conseguente ordine di emissione dei mandati di pagamento ad opera di questo ufficio. Nel caso residuo somme da restituire all'aggiudicatario o a terzi e che non sia stato possibile rendere, il professionista dovrà depositarle nella forma dei depositi giudiziari su libretto intestato all'avente diritto.

Il professionista dovrà procedere senza indugio a tutte le operazioni delegategli, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere gli incanti se non per disposizione del giudice dell'esecuzione, ovvero di ritardarne la fissazione, e curerà il sollecito versamento di tutte le somme acquisite alla procedura sul libretto più sopra indicato, allegando, all'atto della definitiva restituzione del fascicolo, fotocopia dei relativi movimenti e specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate (distinguendo quelle gravanti sulla massa da quelle a carico dell'aggiudicatario) e del ricavo netto.

DISPONE

altresì che a cura della cancelleria venga formato apposito sottofascicolo (recante in copertina l'indicazione "*sottofascicolo relativo a delega ex art. 591-bis c.p.c.*", il numero di registro generale della procedura esecutiva ed il nome del professionista delegato), nel quale saranno inseriti, in originale, la documentazione ipo-catastale o la certificazione notarile sostitutiva depositate ai sensi dell'art. 567 c.p.c. e la relazione depositata dall'esperto stimatore, nonché, in copia, l'atto di precetto, l'atto di pignoramento, la nota di trascrizione del pignoramento, l'avviso notificato ai creditori iscritti ed ai comproprietari, gli atti di intervento, le ordinanze di vendita già emesse e il

presente provvedimento. Tale fascicolo verrà trasmesso al professionista delegato, al quale verranno successivamente trasmessi in copia gli ulteriori atti di intervento che venissero eventualmente depositati. Il professionista inserirà nel fascicolo di cui sopra gli atti via via compiuti in esecuzione della delega, in originale ovvero in copia autentica ove si tratti di atti soggetti ad annotazione nel repertorio e nel registro cronologico, e restituirà il fascicolo stesso nei casi in precedenza specificati.

DETERMINA

In **euro 2.000** la somma che il creditore procedente (o, in difetto di questo, altro creditore munito di titolo) dovrà anticipare al professionista entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Il professionista delegato dovrà provvedere alle operazioni indicate nel termine di **mesi 15** dalla ricezione del fascicolo.

Il professionista delegato è autorizzato a svolgere tutte le operazioni inerenti il proprio incarico presso il proprio studio. Il professionista delegato dovrà assicurare che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ed il pagamento del prezzo siano eseguiti con modalità telematiche, salva la presenza di particolari e motivate esigenze da sottoporre a questo ufficio ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento delle predette operazioni con modalità non telematiche.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori incombeni di competenza,

Lanciano, 13.2.2019

**Il Giudice
Massimo Canosa**

TRIBUNALE DI LANCIANO
13 FEB 2019



TRIBUNALE DI LANCIANO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'Esecuzione

Letti gli atti del procedimento n. 63/2018

Ritenuta la necessità di nominare un custode che provveda alla gestione dell'immobile ed alla percezione dei relativi frutti e che consenta ad eventuali offerenti la visita del bene

Visti gli artt. 559-560 cpc

NOMINA

La d.ssa Marisa Pezzella custode degli immobili pignorati come descritti nella CTU in atti, autorizzando sin d'ora il custode nominato ad incamerare i frutti di tali beni, con specifico riferimento ad eventuali canoni di affitto attualmente versati; il custode predetto è autorizzato ad accedere negli immobili indicati e dovrà assicurarne l'accesso a tutti coloro che siano intenzionati a visitarli ai fini di una partecipazione alla vendita. Dispone che il custode nominato depositi la propria relazione sulle operazioni compiute entro 60 giorni dalla data odierna.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Lanciano, 13.2.2019

Il Giudice
Massimo Caposa

13 FEB 2019
Giudice dell'Esecuzione

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it